



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n. 17 / CS del 29 aprile 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta de 29 aprile 2010:

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA la nota n. 1331/GAB del 19 gennaio 2010 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche europee ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione dell'Unione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per gli Aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, che è stato inviato, il 21 gennaio 2010, alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTA la nota n. 1541/GAB del 23 aprile 2010 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per le politiche europee ha fatto pervenire una versione aggiornata del citato schema di decreto priva degli articoli 4 e 5 (concernenti rispettivamente: Aiuti sotto forma di garanzia e clausola sospensiva) che, a seguito di contatti intervenuti con la Commissione europea, non hanno più ragione di essere inseriti nel provvedimento medesimo, testo che, in data 26 aprile 2010, è stato inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sul testo aggiornato trasmesso in data 26 aprile 2010;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica del D.P.C.M. 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, nella formulazione trasmessa con nota del 23 aprile 2010 che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficoltà provocate all'economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 31 ottobre 2009;

VISTA la Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 15 dicembre 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009;

CONSIDERATA la necessità di porre rimedio alla situazione di grave turbamento dell'economia nazionale generata dalle difficoltà economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di riferimento temporaneo comunitario;

VISTA la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il sostegno degli investimenti, della crescita e dell'occupazione, adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni del mercato interno;

RITENUTA la necessità che i diversi interventi di aiuto siano riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da notificare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE;

VISTA la decisione n. C(2010) 715, del 1° febbraio 2010, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, le misure di cui al presente decreto (aiuto N 706/2009);

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Stato Regioni del [...], ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

sulla proposta del Ministro per le Politiche Europee, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto:



Articolo 1
(Oggetto)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 è sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva è rivolta alle amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009, dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 e dalla Comunicazione del 15 dicembre 2009."

Articolo 2
(Aiuti di importo limitato)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all'articolo 1, le amministrazioni assicurano che:

- a) gli aiuti siano in forma di regime;
- b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007;
- c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi *de minimis* ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo, calcolato secondo le modalità del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- d) l'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute;
- e) l'aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- f) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono destinati all'intero settore e non sono limitati a sottocategorie del medesimo settore;

e.

g) l'aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) pesca;



- b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti di importo limitato e compatibile fino a 500.000.00 euro, qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.”.

Articolo 3
(Cumulo)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti:
- “2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili.
3. La somma dell'importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro o 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all'articolo 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.”.

Articolo 4

(Aiuti sotto forma di garanzia)

~~1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 è sostituita dalla seguente:~~

~~“b) l'importo massimo del prestito non supera, per le imprese costituite entro il 1° gennaio 2008, la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario per il 2008 e, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2008, la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività. L'importo massimo del prestito per investimenti può essere calcolato sulla base del costo medio annuale del lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione europea calcolato dall'Ufficio statistico delle Comunità europee”.~~

Articolo 5

(Clausola sospensiva)

~~L'efficacia del presente Decreto è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della decisione di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 108 del trattato F.C.E.~~

